



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario NISPI LANDI	Presidente
Giampiero Maria GALLO	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Rosaria DI BLASI	Primo Referendario
Anna PETA	Primo Referendario
Lucia MARRA	Referendario
Matteo LARICCIA	Referendario, Relatore

Nell'Adunanza del 13 febbraio 2025

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'articolo 148-bis del Tuel, come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le deliberazioni n. 89/2023 e n. 20/2024, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo, prevedendo l'esame congiunto dei rendiconti 2020 e 2021;

Vista l'ordinanza n. 33/2023 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

Viste la richiesta istruttoria (*prot. n. 4350/2024*) e la nota di risposta del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) (*prot. n. 5804/2024*);

Vista la relazione di deferimento del Magistrato istruttore (*prot. n. 560/2025*) a cui l'Ente ha inviato apposita relazione in merito (*prot. da n. 725 a 727/2025*).

Vista l'ordinanza n. 3/2025 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

Considerato che, con nota *prot. n. 753/2025*, l'Ente ha chiesto di partecipare all'adunanza pubblica del 13 febbraio 2025;

Uditi, nell'odierna Adunanza pubblica, in rappresentanza del Comune di Castelfranco di Sotto, il Sindaco sig. Fabio Mini, il responsabile del Servizio finanziario, dott.ssa Catuscia Parziale e il revisore unico dell'Ente, dott. Andrea Galletti.

Udito il Relatore, dott. Matteo Lariccia;

PREMESSO IN FATTO

I questionari sui rendiconti relativi agli esercizi 2020 e 2021 sono stati trasmessi a questa Sezione mediante il sistema applicativo Con.Te. e LimeFit.

A seguito dell'esame dei dati finanziari relativi ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021, rappresentati nelle relazioni predisposte dall'Organo di revisione del Comune di Castelfranco di Sotto (PI), e nei prospetti ad esse allegati, il Magistrato istruttore instaurava il contraddittorio con l'Ente, chiedendo chiarimenti in merito ad alcuni aspetti finanziari e gestori (nota *prot.* n. 4350/2024).

Il Comune di Castelfranco di Sotto (PI) forniva le precisazioni richieste (*prot.* n. 5804/2024).

Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Magistrato istruttore provvedeva a redigere la relazione di deferimento (*prot. interno* n. 559/2025); quest'ultima veniva trasmessa al Comune di Castelfranco di Sotto (PI), concedendo termine per eventuali controdeduzioni (*prot.* n. 560/2025).

A riscontro, l'Ente ha prodotto apposita nota (*prot.* da n. 725 a 727/2025).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte.

La magistratura contabile ha svolto le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1, *lett. e*), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", ha introdotto l'art. 148-bis nel TUEL, il quale recita: "1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Nell'esercizio di tali funzioni di controllo, ove le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di

stabilità interno”, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati. Nei successivi trenta giorni, la magistratura contabile deve verificare se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174/2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzati ad evitare pregiudizi agli equilibri di bilancio. Essi si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto a quelli sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l’autonomia di regioni, province e comuni in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e tutela dell’unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, all’articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l’articolo 30 della legge n. 161/2014 *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013bis”* che le ha attribuito una funzione generale di monitoraggio sull’osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.

2. Tanto premesso, il Collegio procede all’esame dei rendiconti relativi agli esercizi 2020 e 2021 del Comune di Castelfranco di Sotto (PI). Più in dettaglio, l’analisi ha avuto, in particolare, ad oggetto i dati relativi al risultato di amministrazione, alla capacità di indebitamento e ai fondi relativi all’emergenza sanitaria da Covid-19.

L’esame dei rendiconti relativi agli esercizi 2020 e 2021 del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) - come rappresentati nella relazione dell’Organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti depositati nel corso dell’istruttoria, nonché nei documenti contabili, acquisiti d’ufficio tramite BDAP

- ha consentito di ricostruire il quadro finanziario dal quale sono emerse criticità e irregolarità, di seguito riepilogate con riguardo a ciascun esercizio finanziario.

2.1 Rendiconto 2020

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 7.555.593,07 euro.

Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo di amministrazione, l'Ente ha provveduto alla definizione della parte accantonata per 5.558.574,51 euro (di cui : a fondo crediti di dubbia esigibilità per 5.343.190,86 euro, a fondo perdite società partecipate per 61.000,00 euro, a fondo contenzioso per 65.000,00 euro e ad altri accantonamenti per 89.383,65 euro, come dettagliato dal Comune nel prospetto A/1 allegato al rendiconto), alla quantificazione della parte vincolata per 1.508.588,93 euro e destinata ad investimenti per 208.175,89 euro, accertando un avanzo di amministrazione effettivo pari a 280.253,74 euro.

L'esame istruttorio e i chiarimenti resi dall'Ente hanno evidenziato criticità nella determinazione della componente vincolata, con un peggioramento complessivo del risultato di amministrazione effettivo al 31 dicembre 2020 (i.e., 26.441,45) rispetto a quanto accertato dall'Ente (i.e., 280.253,74 euro).

È stato infatti riscontrato che le risorse vincolate accertate con il rendiconto dell'esercizio 2019, non utilizzate nel corso della gestione 2020, unitamente a quelle generate dalla gestione 2020, non sono state correttamente riportate nella parte vincolata al termine dell'esercizio.

In particolare, con riguardo alla quota di avanzo vincolato da trasferimenti del risultato di amministrazione (esercizio 2020), considerando che nel rendiconto 2019 era stata accertata una somma pari a 83.226,44 euro, che tale avanzo ha trovato applicazione nella gestione 2020 per un importo pari a 39.506,60 euro, che la gestione di competenza 2020 ha prodotto un avanzo pari a 487.368,69 euro e che la gestione residui ha prodotto un avanzo pari a 180.083,70 euro, ne consegue che la quota di avanzo vincolato da trasferimenti del risultato di amministrazione 2020 deve essere ridefinita in 711.172,23 euro, con un peggioramento rispetto a quanto originariamente accertato dall'Ente (i.e., 535.618,40 euro) di 175.553,83 euro.

Inoltre, con riguardo alla quota di avanzo relativo ad "Altri vincoli" del risultato di amministrazione (esercizio 2020), considerando che nel rendiconto 2019 non era stata accertata alcuna somma per tale voce ma che la gestione di competenza 2020 ha prodotto un avanzo pari a

78.258,46 euro, ne consegue che la quota di avanzo vincolato da “Altri vincoli” del risultato di amministrazione 2020 deve essere confermata in 78.258,46 euro, con un peggioramento di pari importo rispetto a quanto originariamente accertato dall’Ente (i.e., 0,00 euro).

Per quanto emerso nel corso dell’istruttoria, confermando la parte accantonata in 5.558.574,51 euro e la parte destinata ad investimenti in 208.175,89 euro, la quota vincolata del risultato di amministrazione si ridefinisce in complessivi 1.762.401,22 euro e conseguentemente il risultato di amministrazione al termine dell’esercizio 2020 si ridefinisce con un saldo della parte disponibile pari a 26.441,45 euro (cfr. tab. 1).

Tab. 1 Risultato di amministrazione 2020 provvisorio

Risultato di amministrazione	31/12/2020		
	Ente	Esiti istruttori	differenze
PARTE ACCANTONATA	7.555.593,07	7.555.593,07	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2020	5.558.574,51	5.558.574,51	
Altri accantonamenti:	-	-	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	65.000,00	65.000,00	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato			-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	61.000,00	61.000,00	-
Altri accantonamenti	89.383,65	89.383,65	-
PARTE VINCOLATA	1.508.588,93	1.762.401,22	- 253.812,29
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	726.013,19	726.013,19	
Vincoli derivanti da trasferimenti	535.618,40	711.172,23	- 175.553,83
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	134.729,89	134.729,89	-
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente:	112.227,45	112.227,45	-
Altri vincoli		78.258,46	- 78.258,46
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	208.175,89	208.175,89	-
PARTE DISPONIBILE	280.253,74	26.441,45	- 253.812,29

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Rendiconto 2020 e relativi allegati.

L’Ente, in sede di controdeduzioni scritte, ha dichiarato “che per mero errore materiale non sono state allegate in sede di istruttoria le tabelle All. A-B-C- 2020 e 2021 corrette. Trasmettiamo adesso i prospetti All. A-B-C 2020 e 2021 corretti al fine della rivalutazione delle criticità riscontrate” (così prot. n. 725/2025).

Considerando quanto sopra esposto e quanto indicato nei nuovi prospetti inviati a sostituzione dei precedenti, le irregolarità inizialmente segnalate sulla quota vincolata da trasferimenti e da “altri vincoli” del risultato di amministrazione 2020 vengono meno e devono ritenersi pertanto confermate, per l’esercizio 2020, le risultanze accertate dall’Ente in sede di rendiconto (cfr. tab. 2).

Tab. 2 Risultato di amministrazione 2020 definitivo

Risultato di amministrazione	31/12/2020		differenze
	Ente	Esiti istruttori	
	7.555.593,07	7.555.593,07	
PARTE ACCANTONATA	5.558.574,51	5.558.574,51	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2020	5.343.190,86	5.343.190,86	-
Altri accantonamenti:	-	-	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	65.000,00	65.000,00	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato			-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	61.000,00	61.000,00	-
Altri accantonamenti	89.383,65	89.383,65	-
PARTE VINCOLATA	1.508.588,93	1.508.588,93	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	726.013,19	726.013,19	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	535.618,40	535.618,40	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	134.729,89	134.729,89	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:	112.227,45	112.227,45	-
Altri vincoli		-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	208.175,89	208.175,89	
PARTE DISPONIBILE	280.253,74	280.253,74	

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Rendiconto 2020 e relativi allegati.

2.2 Rendiconto 2021.

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un saldo di amministrazione positivo pari a 8.500.855,42 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo di amministrazione, l'Ente ha provveduto alla definizione della parte accantonata per 6.533.284,87 euro (di cui: a fondo crediti di dubbia esigibilità per 6.113.903,00 euro, a fondo contenzioso per 74.009,22 euro, a fondo perdite società partecipate per 100.200,00 euro e ad altri accantonamenti per 245.172,65 euro, come dettagliato dal Comune nel prospetto A/1 allegato al rendiconto), alla quantificazione della parte vincolata (per 1.250.364,45 euro) e destinata ad investimenti (per 297.603,79 euro), accertando un avanzo di amministrazione effettivo pari a 419.602,31 euro.

A seguito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2020 è emersa una diversa quantificazione del risultato dell'esercizio 2020 che comporta una diversa determinazione anche del risultato 2021. Più in dettaglio, per il 2020, a fronte di un risultato formale di amministrazione pari a 7.555.593,07 euro, la quota da trasferimenti è stata ridefinita in 711.172,23 euro, la quota vincolata da "Altri vincoli" è stata definita in 78.258,46 euro, con un peggioramento del risultato di amministrazione complessivo di importo pari a 253.812,29 euro rispetto a quanto originariamente accertato dall'Ente. In assenza di utilizzo di tali componenti vincolate nel corso del 2021, le stesse devono ritenersi permanere

anche nella determinazione del risultato 2021, causandone un peggioramento rispetto alle risultanze del rendiconto approvato.

In relazione al controllo monitoraggio sul rendiconto 2021, l'esame istruttorio e i chiarimenti resi dall'Ente hanno evidenziato criticità nella determinazione delle componenti vincolate, con un peggioramento del risultato di amministrazione effettivo al 31 dicembre 2021 (i.e., -34.780,67 euro) rispetto a quanto accertato dal Comune (i.e., 419.602,31 euro).

È stato infatti rilevato che le risorse vincolate accertate con il rendiconto dell'esercizio 2020 non utilizzate nel corso della gestione 2021, unitamente a quelle originate dalla competenza 2021, non sono state correttamente riportate nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2021.

In particolare, in ordine alla quota di avanzo vincolato da trasferimenti, considerando che nel rendiconto 2020 era stata accertata una somma pari a 711.172,23 euro, che tale avanzo ha trovato applicazione nella gestione 2021 per un importo di 361.495,98 euro, che la gestione di competenza 2021 ha generato avanzo per un importo di 452.491,35 euro, che la gestione residui ha originato un avanzo per un importo di 20.851,74 euro, ne consegue che la quota vincolata da trasferimenti deve essere ridefinita in 823.019,34 euro, con un peggioramento rispetto a quanto originariamente accertato dall'Ente (i.e., 446.894,82 euro) di 376.124,52 euro.

In relazione alla quota di avanzo vincolato da "Altri vincoli", considerando che nel rendiconto 2020 era stata accertata una somma pari a 78.258,46 euro, che tale avanzo non ha trovato applicazione nella gestione 2021 e che la gestione 2021 non ha generato alcun avanzo, ne consegue che la quota vincolata da trasferimenti deve essere confermata in 78.258,46 euro, con un peggioramento di pari importo rispetto a quanto originariamente accertato dall'Ente (i.e., 0,00 euro).

In esito a quanto complessivamente sopra esposto, confermando la parte accantonata in 6.533.284,87 euro e la parte destinata ad investimenti in 297.603,79 euro, la quota vincolata del risultato di amministrazione 2021 deve essere complessivamente rideterminata in 1.704.747,43 euro con un peggioramento rispetto a quanto accertato dal Comune (i.e., 1.250.364,45 euro) di 454.382,98 euro e conseguentemente il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2021 si ridefinisce con un saldo della parte disponibile negativo pari a 34.780,67 euro (cfr. tab. 3) con un peggioramento rispetto a quanto accertato dal Comune (i.e., 419.602,31 euro) di 454.382,98 euro.

Tab. 3 Risultato di amministrazione 2021 provvisorio

Risultato di amministrazione	31/12/2021		differenze
	Ente	Esiti istruttori	
	8.500.855,42	8.500.855,42	
PARTE ACCANTONATA	6.533.284,87	6.533.284,87	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2021	6.113.903,00	6.113.903,00	-
Altri accantonamenti:	-	-	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	74.009,22	74.009,22	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato			-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	100.200,00	100.200,00	-
Altri accantonamenti	245.172,65	245.172,65	-
PARTE VINCOLATA	1.250.364,45	1.604.360,74	- 454.382,98
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	460.805,12	460.805,12	
Vincoli derivanti da trasferimenti	446.894,82	823.019,34	- 376.124,52
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	230.437,06	230.437,06	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:	112.227,45	112.227,45	-
Altri vincoli		78.258,46	- 78.258,46
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	297.603,79	297.603,79	-
PARTE DISPONIBILE	419.602,31	-34.780,67	- 454.382,98

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Rendiconto 2021 e relativi allegati.

L'Ente, in sede di controdeduzioni scritte trasmesse in data 06.02.2025, ha dichiarato "che per mero errore materiale non sono state allegate in sede di istruttoria le tabelle All. A-B-C- 2020 e 2021 corrette. Trasmettiamo adesso i prospetti All. A-B-C 2020 e 2021 corretti al fine della rivalutazione delle criticità riscontrate" (così prot. n. 725/2025).

Considerando quanto sopra esposto e quanto indicato nei nuovi prospetti inviati a sostituzione dei precedenti, le irregolarità inizialmente segnalate sulla quota vincolata da trasferimenti e da "altri vincoli" del risultato di amministrazione 2021 vengono meno e devono ritenersi pertanto confermate, anche per l'esercizio 2021, le risultanze accertate dall'Ente in sede di rendiconto (cfr. tab. 4).

Tab. 4 Risultato di amministrazione 2021 definitivo

Risultato di amministrazione	31/12/2021		
	Ente	Esiti istruttori	differenze
	8.500.855,42	8.500.855,42	
PARTE ACCANTONATA	6.533.284,87	6.533.284,87	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2021	6.113.903,00	6.113.903,00	-
Altri accantonamenti:	-	-	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	74.009,22	74.009,22	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato			-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	100.200,00	100.200,00	-
Altri accantonamenti			-
	245.172,65	245.172,65	-
PARTE VINCOLATA	1.250.364,45	1.250.364,45	-
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	460.805,12	460.805,12	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	446.894,82	446.894,82	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	230.437,06	230.437,06	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:			-
	112.227,45	112.227,45	-
Altri vincoli			-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	297.603,79	297.603,79	-
PARTE DISPONIBILE	419.602,31	419.602,31	-

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Rendiconto 2021 e relativi allegati.

2.3 In data 13.02.2025, in sede di adunanza pubblica, il relatore ha riferito al Collegio l'esito dell'esame dei rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Castelfranco di Sotto (PI).

In tale sede, il relatore ha dato preliminarmente atto che - esauriti i termini procedurali e successivamente alle note conclusive del procedimento istruttorio nel quale è stato dispiegamento regolarmente il contraddittorio - il Comune ha trasmesso la nota di controdeduzioni postuma, specificando che "per mero errore materiale non sono state allegate in sede di istruttoria le tabelle All. A-B-C- 2020 e 2021 corrette".

Dopo aver precisato la nozione di errore materiale e aver rivalutato le conclusioni integralmente modificate, il M.I. ha evidenziato che le controdeduzioni offerte dall'ente denotano un deposito di documentazioni e argomentazioni istruttorie mai sottoposte alla Corte nel corso del procedimento. In tal senso, il M.I. - dopo aver contestato all'ente la violazione del principio di leale collaborazione istituzionale che richiede e impone il rispetto di un alto grado di trasparenza e diligenza negli scambi istruttori e aver rammentato che una condotta che comporta la rettifica integrale del provvedimento non può non qualificarsi come negligente - riferisce che, alla luce delle rettifiche intervenute, l'esame dei rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Castelfranco di Sotto appare esente da irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione.

Pertanto, considerando quanto sopra esposto e quanto indicato nei nuovi prospetti inviati a sostituzione dei precedenti, le irregolarità inizialmente segnalate sulla quota vincolata da trasferimenti e da “altri vincoli” del risultato di amministrazione degli esercizi considerati vengono meno e devono ritenersi pertanto confermate, sia per l’esercizio 2020 sia per l’esercizio 2021, le risultanze accertate dall’Ente in sede di rendiconto.

2.4 Conclusivamente, le irregolarità inizialmente segnalate sia rispetto alla gestione 2020 che all’esercizio 2021, sono originate da ricostruzioni contabili effettuate sulla base di informazioni e valori impropri ed incompleti forniti dall’Ente in sede istruttoria.

Soltanto in fase di contraddittorio, l’Ente ha provveduto a rinviare, in sostituzione di quanto precedentemente rappresentato perché erroneo, nuovi dati e informazioni complete che hanno fatto venire meno le criticità inizialmente segnalate ed hanno confermato le risultanze approvate dall’ente in sede di rendiconto.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) svolto dalla Sezione sulla base del quadro normativo e dei parametri di controllo sopra indicati non ha evidenziato irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione.

Per quanto specificato in premessa, tuttavia, i profili esaminati dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione e, pertanto, la conclusione senza rilievi dell’esame stesso non implica una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni rese nei questionari e dai dati acquisiti in sede istruttoria.

Per quanto emerso in sede di controllo monitoraggio, la Sezione ritiene necessario sottolineare l’importanza prioritaria della fase istruttoria per una corretta e completa acquisizione di dati e di informazioni necessari alla ricostruzione dei fatti gestionali in analisi, richiamando l’Ente a garantire, sin da tale momento, rappresentazioni corrette, complete ed esaustive dell’attività gestionale e delle sue risultanze.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana dichiara concluso senza rilievi - nei limiti e termini di cui in parte motiva - l’esame dei rendiconti 2020 e 2021 del comune di Castelfranco di Sotto (PI)

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2025.

Il Relatore

Matteo Lariccia

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Mario Nispi Landi

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 19 febbraio 2025.

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Cristina Baldini

(firmato digitalmente)